
Regolamento regionale 4 febbraio 2004, n. 7/R

Regolamento regionale di attuazione degli articoli 22 bis e 22 ter della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo Unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro) in materia di incontro fra domanda e offerta di lavoro ed avviamento a selezione nella pubblica amministrazione.

(Bollettino Ufficiale n. 5, parte prima, del 10.02.2004)

INDICE**Titolo I - DISPOSIZIONI GENERALI****Capo I - DISPOSIZIONI GENERALI**

Art. 1 - Oggetto del regolamento

Art. 2 - Definizioni

Art. 3 - Trattamento dati personali

Titolo II - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INCONTRO FRA DOMANDA E OFFERTA DI LAVORO**Capo I - ATTRIBUZIONI DEL SERVIZIO PER L'IMPIEGO**

Art. 4 - Compiti e funzioni del servizio per l'impiego

Capo II - GESTIONE DELL'ELENCO ANAGRAFICO E DELLA SCHEDA ANAGRAFICO-PROFESSIONALE

Art. 5 - Elenco anagrafico

Art. 6 - Inserimento e aggiornamento dei dati dell'elenco anagrafico

Art. 7 - Iscrizione nell'elenco anagrafico

Art. 8 - Cancellazione dall'elenco anagrafico

Art. 9 - Scheda anagrafico-professionale

Art. 10 - Classificazione dei lavoratori

Art. 11 - Acquisizione delle informazioni

Capo III - STATO DI DISOCCUPAZIONE

Art. 12 - Dichiarazione dello stato di disoccupazione

Art. 13 - Disponibilità svolgere un'attività lavorativa e offerta congrua

Art. 14 - Primo colloquio di orientamento e patto di servizio

Art. 14 bis - Obiettivi e indirizzi ai servizi per l'impiego

Art. 15 - Conservazione dello stato di disoccupazione nel caso di svolgimento di attività lavorativa

Art. 16 - Perdita dello stato di disoccupazione

Art. 17 - Sospensione e ripristino dello stato di disoccupazione

Art. 18 - Durata dello stato di disoccupazione

Art. 19 - Certificazione e verifica dello stato di disoccupazione

Capo IV - COMUNICAZIONI OBBLIGATORIE

Art. 20 - Disposizioni generali

Art. 21 - Comunicazioni obbligatorie

Art. 22 - Altre comunicazioni

Art. 23 - Disposizioni per particolari soggetti

Art. 24 - Decorrenza degli obblighi di comunicazione

Capo V - LAVORATORI DISABILI

Art. 25 - Disposizioni generali

Art. 26 - Iscrizione nell'elenco dei disabili

Art. 27 - Casi particolari di conservazione e perdita dello stato di disoccupazione

Art. 27 bis - Servizi per l'inserimento lavorativo della persona con disabilità

Capo VI - LAVORATORI IN MOBILITA', STRANIERI, DETENUTI ED INTERNATI

Art. 28 - Disposizioni per i lavoratori iscritti nelle liste di mobilità

Art. 29 - Disposizioni particolari per i lavoratori stranieri

Art. 30 - Disposizioni per i detenuti e gli internati

Titolo III - AVVIAMENTO A SELEZIONE NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE**Capo I - AVVIAMENTO A SELEZIONE EFFETTUATO DALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE**

Art. 31 - Ambito di applicazione
Art. 32 - Pubblicità delle offerte di lavoro
Art. 33 - Presentazione delle domande
Art. 34 - Formazione della graduatoria
Art. 35 - Validità della graduatoria
Art. 36 - Casi di decadenza dalla graduatoria
Art. 37 - Convocazione alle prove selettive
Art. 38 - Selezione
Art. 39 - Assunzione ed obblighi di comunicazione
Art. 40 - Assunzioni per motivi d'urgenza

Capo II - AVVIAMENTO A SELEZIONE EFFETTUATO DAL SERVIZIO PER L'IMPIEGO

Art. 41 - Richiesta di selezione al servizio per l'impiego
Art. 42 - Procedura per la formazione della graduatoria
Art. 43 - Norma di rinvio

Titolo IV - DISPOSIZIONI TRANSITORIE

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

Visto l' articolo 121 della Costituzione , quarto comma, così come modificato dall' articolo 1 della Legge Costituzionale 22 novembre 1999, n. 1 ;

Visti gli articoli 22 bis e 22 ter della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 e successive modificazioni (Testo Unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro), che prevedono l'adozione di apposito regolamento regionale in materia di incontro fra domanda e offerta di lavoro e di avviamento a selezione nella pubblica amministrazione;

Vista la deliberazione del Consiglio regionale del 21 gennaio 2004 con la quale è stato approvato il regolamento di attuazione dei citati articoli 22 bis e 22 ter;

EMANA

il seguente Regolamento:

Titolo I
DISPOSIZIONI GENERALI

Capo I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1
Oggetto del regolamento

1. Con il presente regolamento la Regione, in attuazione degli articoli 22 bis e 22 ter della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo Unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro), disciplina le modalità di attuazione delle disposizioni previste dal decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181 (Disposizione per agevolare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro, in attuazione dell' articolo 45, comma 1, lettera a) della legge 17 maggio 1999, n. 144), da ultimo modificato dal decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297 e dal regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2000, n. 442 (Regolamento recante norme per la semplificazione del procedimento per il collocamento ordinario dei lavoratori ai sensi dell' articolo 20, comma 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59) al fine di assicurarne l'applicazione uniforme nel territorio regionale, e fornisce gli indirizzi operativi e gestionali per l'attivazione dell'elenco anagrafico dei lavoratori, della scheda *anagrafico-professionale (11)* e dei servizi di sostegno alla ricerca di una nuova occupazione per i cittadini in possesso dello stato di disoccupazione.
2. Il presente regolamento disciplina in particolare:
 - a) i criteri per l'adozione da parte dei servizi competenti di procedure uniformi in materia di

-
- accertamento dello stato di disoccupazione;
- b) gli indirizzi operativi per verificare la conservazione, la perdita e la sospensione dello stato di disoccupazione da parte dei servizi competenti;
 - c) gli indirizzi operativi delle azioni che i servizi competenti effettuano al fine di favorire l'incontro domanda e offerta di lavoro e allo scopo di contrastare la disoccupazione;
 - d) i criteri di reclutamento per gli avviamenti a selezione nelle pubbliche amministrazioni.
 - e) la gestione delle liste speciali non espressamente abrogate dal d.lgs 181/2000 .

Art. 2

Definizioni

1. Nel rispetto di quanto disposto dalla normativa statale vigente, ai fini del presente regolamento si intendono per:
 - a) servizi per l'impiego, i servizi pubblici di cui agli articoli 118, 119 e 120 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 8 agosto 2003, n. 47/R (Regolamento di esecuzione della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32) e servizio per l'impiego competente, il servizio per l'impiego scelto dal lavoratore nell'ambito del territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 2, comma 1 del d.lgs 181/2000; (47)
 - b) elenco anagrafico, l'elenco di cui all'articolo 4 del regolamento emanato con d.p.r 442/2000;
 - c) *scheda anagrafico-professionale, il modello di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 30 ottobre 2007 (Adozione della scheda anagrafico – professionale del sistema di classificazione e del formato di trasmissione dati); (12)*
 - d) *abrogata; (13)*
 - e) stato di disoccupazione, la condizione di cui all' articolo 1, comma 2, lettera c) del d.lgs. 181/2000 , ossia la condizione del soggetto privo di lavoro, che sia immediatamente disponibile allo svolgimento ed alla ricerca di una attività lavorativa secondo modalità definite con i servizi competenti;
 - f) *abrogata; (13)*
 - g) autocertificazione, la dichiarazione sostitutiva di certificazione o dell'atto di notorietà di cui agli articoli 46 e 47 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).

Art. 3

Trattamento dati personali

1. La Regione è titolare del trattamento dei dati personali contenuti nel sistema regionale del lavoro.
2. Le province sono titolari del trattamento dei dati personali dei soggetti presenti nelle banche dati dei servizi per l'impiego.
3. I servizi per l'impiego sono responsabili del trattamento dei dati personali dei soggetti presenti nelle banche dati in loro possesso.
- 3 bis. *Il trattamento dei dati personali oggetto del presente regolamento è effettuato nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali). (14)*

Titolo II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INCONTRO FRA DOMANDA E OFFERTA DI LAVORO

Capo I

ATTRIBUZIONI DEL SERVIZIO PER L'IMPIEGO

Art. 4

Compiti e funzioni del servizio per l'impiego

1. Il servizio per l'impiego è competente a:
 - a) *compiere le operazioni di inserimento, aggiornamento, conservazione, cancellazione, diffusione, comunicazione e trasferimento dei dati dell'elenco anagrafico relativi a ciascun lavoratore;*
 - b) *gestire la scheda anagrafico-professionale del lavoratore;*
 - c) *assegnare al lavoratore il profilo professionale, la qualifica professionale e la classificazione, secondo le indicazioni di cui al d.m. lavoro e previdenza sociale 30 ottobre 2007;*
 - d) *) ricevere le dichiarazioni che comprovano la sussistenza dello stato di disoccupazione da parte dei lavoratori che intendono avvalersi dei servizi all'impiego;*
 - e) *svolgere tutti gli altri compiti e funzioni attribuiti da norme nazionali e regionali. (15)*

2. Il servizio per l'impiego adotta nell'ambito della normativa nazionale e regionale, ogni tipo di azione di politica attiva, al fine di prevenire la disoccupazione.

Capo II
GESTIONE DELL'ELENCO ANAGRAFICO E DELLA SCHEDA
ANAGRAFICOPROFESSIONALE (16)

Art. 5
Elenco anagrafico

1. Sono inseriti nell'elenco anagrafico i cittadini italiani, comunitari e stranieri regolarmente soggiornanti nel territorio nazionale, aventi l'età stabilita dalla legge per essere ammessi al lavoro, che, essendo in cerca di lavoro poiché inoccupati, disoccupati, nonché occupati in cerca di altro lavoro, intendono avvalersi dei servizi all'impiego.
2. Ciascun cittadino può richiedere di essere inserito nell'elenco anagrafico di un solo servizio per l'impiego *come individuato dall'articolo 7 (17)* .
3. *Abrogato. (18)*
4. *Abrogato. (18)*

Art. 6
Inserimento e aggiornamento dei dati dell'elenco anagrafico

1. L'elenco anagrafico è integrato e aggiornato sulla base delle informazioni fornite dal lavoratore.
2. L'elenco anagrafico è altresì integrato e aggiornato sulla base delle seguenti comunicazioni ricevute dal servizio per l'impiego:
 - a) comunicazioni obbligatorie provenienti dai datori di lavoro e dai soggetti autorizzati a svolgere attività di somministrazione di lavoro, intermediazione, ricerca e selezione del personale e ricollocamento del personale;
 - b) comunicazioni *effettuate dalle istituzioni scolastiche, (19)* ai sensi dell'articolo 3, comma 4 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 2000, n. 257 (Regolamento di attuazione dell' articolo 68 della legge 17 maggio 1999, n. 144 , concernente l'obbligo di frequenza di attività formative fino al diciottesimo anno di età);
 - c) comunicazioni fornite dagli istituti previdenziali e dagli organi ispettivi in materia di lavoro;
 - d) comunicazioni provenienti dagli uffici che gestiscono *le liste e gli elenchi speciali (19)* .
3. Qualora le comunicazioni, in osservanza di specifica disposizione normativa, siano indirizzate ad un servizio per l'impiego diverso da quello nel cui ambito territoriale si trova il domicilio del lavoratore o *nel quale risulta iscritto, (48)* questi provvede all'inserimento o all'aggiornamento dei dati dandone comunicazione al servizio per l'impiego competente che provvede alla loro validazione. In caso di inserimento il lavoratore sarà registrato quale "utente esterno".
4. *Abrogato. (20)*

Art. 7
Iscrizione nell'elenco anagrafico (21)

1. Il lavoratore può chiedere l'iscrizione nell'elenco anagrafico presso un servizio per l'impiego in ogni ambito territoriale dello Stato, ai sensi dell'articolo 2, comma 1 del d.lgs. 181/2000.
2. Il lavoratore comunica al servizio per l'impiego scelto, ai sensi del comma 1, l'eventuale servizio per l'impiego di provenienza.
3. Il servizio per l'impiego scelto richiede al servizio per l'impiego di provenienza del lavoratore il trasferimento dei dati relativi alla scheda anagrafico-professionale ed una presa d'atto dell'avvenuto trasferimento.
4. L'effettivo passaggio di competenza in ordine al trattamento dei dati si compie con la presa d'atto di cui al comma 3.
5. Ogni comunicazione del servizio per l'impiego diretta al lavoratore è effettuata presso il domicilio risultante al servizio per l'impiego presso il quale è iscritto.

Art. 8
Cancellazione dall'elenco anagrafico (22)

1. I lavoratori rimangono inseriti nell'elenco anagrafico per tutta la durata della vita lavorativa, salvo il verificarsi di una delle seguenti condizioni che ne determina la cancellazione:
 - a) richiesta di cancellazione da parte del lavoratore;

- b) raggiungimento del limite massimo di età lavorativa, ad esclusione del lavoratore che presenta al servizio per l'impiego specifica richiesta di continuare a fruire dei suoi servizi;
- c) decesso del lavoratore.

Art. 9

Scheda anagraficoprofessionale (23)

1. Il servizio per l'impiego competente redige e aggiorna la scheda anagrafico-professionale, nella quale sono trascritti i dati anagrafici, le informazioni relative alle esperienze formative e professionali del lavoratore e quelle relative alle disponibilità del medesimo.
2. Il lavoratore, al momento della richiesta di iscrizione nell'elenco anagrafico, è tenuto a fornire una dichiarazione contenente gli elementi necessari per la compilazione della scheda anagrafico-professionale.
3. Nel caso d'inserimento o aggiornamento d'ufficio la scheda anagrafico-professionale è compilata sulla base delle risultanze documentali.
4. Il servizio per l'impiego (49) competente, su richiesta del lavoratore, rilascia copia della scheda anagrafico-professionale senza alcun onere per il lavoratore medesimo.

Art. 10

Classificazione dei lavoratori (24)

1. Al momento dell'iscrizione nell'elenco anagrafico, il servizio per l'impiego attribuisce al lavoratore la qualifica e il profilo professionale, che egli stesso dichiara, utilizzando il sistema di classificazione previsto dal d.m. lavoro e previdenza sociale 30 ottobre 2007, nonché le definizioni e le codifiche del repertorio regionale delle qualifiche professionali.
2. In caso di inserimento d'ufficio la qualifica e il profilo professionale sono quelli riconosciuti al lavoratore nell'ultimo rapporto di lavoro.
3. Il servizio per l'impiego procede alla classificazione dei lavoratori secondo lo stato e la condizione occupazionale, ai sensi del d.m. lavoro e previdenza sociale 30 ottobre 2007.

Art. 11

Acquisizione delle informazioni

1. Il servizio per l'impiego competente acquisisce le informazioni da inserire nella scheda *anagrafico-professionale* (25) individuale attraverso:
 - a) i dati disponibili nei propri archivi;
 - b) le informazioni fornite dal lavoratore;
 - c) le comunicazioni previste dal presente regolamento;
 - d) ogni altra comunicazione che attesti lo svolgimento da parte del lavoratore di esperienze formative e professionali;
 - e) le informazioni assunte di propria iniziativa.

Capo III

STATO DI DISOCCUPAZIONE

Art. 12

Dichiarazione dello stato di disoccupazione (26)

1. Per comprovare lo stato di disoccupazione il lavoratore rilascia al servizio per l'impiego competente un'autocertificazione, dalla quale risulti:
 - a) di non essere attualmente impegnato in un'attività lavorativa oppure di svolgere un'attività di lavoro da cui derivi un reddito annuale non superiore al reddito minimo personale escluso da imposizione, sulla base delle disposizioni vigenti in materia per l'anno fiscale in corso;
 - b) di essere immediatamente disponibile a svolgere un'attività lavorativa;
 - c) di essere disponibile a svolgere un'azione di ricerca attiva di lavoro secondo le modalità definite con il servizio per l'impiego;
 - d) l'eventuale attività precedentemente svolta.
2. La dichiarazione di cui al comma 1 può essere resa con una delle seguenti modalità:
 - a) presentandosi personalmente presso il servizio per l'impiego competente;
 - b) in via telematica, mediante il sistema informativo messo a disposizione dai servizi per l'impiego, nell'ambito del sistema informativo regionale del lavoro.
3. Nel caso di stato di disoccupazione conseguente a cessazione di attività diversa da quella di lavoro subordinato, il servizio per l'impiego verifica la veridicità della dichiarazione dell'interessato circa

l'effettivo svolgimento dell'attività in questione e la sua cessazione.

4. *Il servizio per l'impiego dispone indagini, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai lavoratori, richiedendo, se necessario, l'intervento di altri uffici competenti.*
5. *Il servizio per l'impiego informa esplicitamente il lavoratore sulle cause che comportano la perdita dello stato di disoccupazione.*

Art. 13

Disponibilità svolgere un'attività lavorativa e offerta congrua (27)

1. *L'immediata disponibilità ad un'occupazione consiste nella disponibilità ad accettare una congrua offerta di lavoro.*
2. *La dichiarazione di disponibilità allo svolgimento di una attività lavorativa non può essere limitata né condizionata, fatto salvo, ai fini del riconoscimento e della conservazione dello stato di disoccupazione, quanto disposto dal comma 3 in merito alla congruità dell'offerta di lavoro.*
3. *L'offerta di lavoro si ritiene congrua in presenza dei seguenti requisiti:*
 - a) *corrispondenza ad uno o più profili professionali equivalenti a quelli per i quali il lavoratore ha concordato e sottoscritto la propria disponibilità al momento della sottoscrizione del patto di servizio di cui all'articolo 14, comma 3. Trascorsi sei mesi dalla sottoscrizione del patto di servizio si ritiene congrua anche l'offerta di lavoro non corrispondente al profilo professionale per il quale il lavoratore ha sottoscritto la propria disponibilità;*
 - b) *rapporto di lavoro a tempo pieno, indeterminato o determinato di durata superiore a sei mesi;*
 - c) *sede di lavoro raggiungibile in ottanta minuti dal domicilio del lavoratore con i mezzi di trasporto pubblici.*
4. *Per i percettori di ammortizzatori sociali e di sussidi, l'offerta congrua è definita dalle disposizioni normative vigenti in materia.*

Art. 14

Primo colloquio di orientamento e patto di servizio (28)

1. *Il primo colloquio di orientamento è svolto dal servizio per l'impiego competente (50) entro tre mesi dalla dichiarazione dello stato di disoccupazione.*
2. *Nel corso del primo colloquio di orientamento il servizio per l'impiego:*
 - a) *intervista il lavoratore al fine di accertare e registrare l'effettiva disponibilità ad aderire ad iniziative finalizzate all'inserimento lavorativo;*
 - b) *illustra le opportunità offerte dal mercato del lavoro e le concrete possibilità di avvalersi di servizi pubblici e privati per la ricerca attiva di un lavoro;*
 - c) *prescrive gli obblighi di rappresentazione.*
3. *Entro sessanta giorni dal primo colloquio, il servizio per l'impiego e il lavoratore sottoscrivono un patto di servizio nel quale sono definite le azioni e le misure personalizzate di ricerca attiva di occupazione o di formazione, che costituiscono il piano di azione individuale.*
4. *Con la sottoscrizione del patto di servizio, il servizio per l'impiego si impegna a supportare il lavoratore nella ricerca attiva di lavoro e il lavoratore si impegna a svolgere le azioni concordate nel piano di azione individuale.*
5. *Nel patto di servizio sono altresì concordati le modalità e i tempi entro i quali il lavoratore, trascorsi almeno sei mesi dalla sottoscrizione del patto, deve confermare periodicamente la dichiarazione dello stato di disoccupazione.*

Art. 14 bis

Obiettivi e indirizzi ai servizi per l'impiego (29)

1. *Con deliberazione della Giunta regionale sono stabiliti gli obiettivi e gli indirizzi operativi delle azioni che i servizi per l'impiego sono tenuti ad effettuare per favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro e contrastare la disoccupazione, in attuazione dell'articolo 3 del d.lgs. 181/2000 .*

Art. 15

Conservazione dello stato di disoccupazione nel caso di svolgimento di attività lavorativa (30)

1. *Conserva lo stato di disoccupazione chi svolge una attività di lavoro da cui derivi un reddito annuale non superiore al reddito minimo personale escluso da imposizione sulla base delle disposizioni vigenti in materia per l'anno fiscale in corso.*
2. *In caso di risoluzione anticipata del rapporto di lavoro, entro il termine di quindici giorni decorrenti dalla cessazione del rapporto stesso, il lavoratore presenta istanza di conservazione dello stato di*

disoccupazione al servizio competente, nella quale è tenuto a dichiarare, con le modalità indicate dall'articolo 12, comma 2, il mancato superamento del reddito minimo di cui al comma 1.

- 3. Se l'istanza di conservazione è presentata oltre i termini indicati al comma 2, lo stato di disoccupazione inizia nuovamente a decorrere dalla data di presentazione dell'istanza.*
- 4. In caso di concorso di più tipologie di rapporti di lavoro si applica la soglia di reddito fissata per i lavoratori dipendenti o assimilati.*
- 5. Il lavoratore conserva lo stato di disoccupazione indipendentemente dal reddito percepito, nei casi previsti dalla normativa vigente.*

Art. 16

Perdita dello stato di disoccupazione (31)

- 1. La provincia con atto motivato dispone la perdita dello stato di disoccupazione in presenza di una delle seguenti condizioni:*
 - a) rifiuto senza giustificato motivo di una offerta di lavoro congrua, così come definita all'articolo 13, comma 3;*
 - b) mancata presentazione, senza giustificato motivo, al colloquio di orientamento ed ai successivi colloqui eventualmente disposti dal servizio per l'impiego;*
 - c) mancata sottoscrizione del patto di servizio e mancata esecuzione delle azioni concordate nel piano di azione individuale di cui all'articolo 14, comma 4;*
 - d) mancata conferma periodica dello stato di disoccupazione secondo le modalità e i termini indicati dal patto di servizio, come previsto dall'articolo 14, comma 5;*
 - e) mancata presentazione dell'istanza di conservazione dello stato di disoccupazione nel termine indicato dall'articolo 15, comma 2;*
 - f) assenza ingiustificata alla prova selettiva o mancata presa di servizio presso un'amministrazione pubblica.*
- 2. Si considerano equivalenti al rifiuto ingiustificato di cui al comma 1, lettera a), le dimissioni senza giusta causa rassegnate per più di due volte nel corso dell'anno solare.*
- 3. Nel caso di violazione degli obblighi di presentazione di cui al comma 1, lettera b), è ammesso un ritardo non superiore a quindici giorni per impedimenti oggettivi adeguatamente motivati. È ammesso un ritardo più lungo dovuto a ragioni di salute certificate dalla struttura sanitaria pubblica competente.*
- 4. Il mancato superamento del periodo di prova non determina la perdita dello stato di disoccupazione e il lavoratore conserva l'anzianità precedentemente maturata.*
- 5. Nel termine di dieci giorni dalla notifica, avverso il provvedimento provinciale è ammessa istanza di riesame alla provincia. L'istanza si intende respinta se la provincia non si pronuncia entro dieci giorni. L'efficacia del provvedimento di perdita dello stato di disoccupazione è sospesa dalla data della notifica a quella della pronuncia della provincia nel merito dell'istanza.*
- 6. Il lavoratore che ha perso lo stato di disoccupazione per effetto di un provvedimento definitivo della provincia rimane iscritto nell'elenco anagrafico nella classe "altro" con la specifica "decaduto dallo stato di disoccupazione" per un periodo di tre mesi, durante il quale non beneficia delle prestazioni fornite dal servizio per l'impiego. Trascorsi i tre mesi il lavoratore può essere iscritto come disoccupato nell'elenco anagrafico del servizio per l'impiego. (51)*
- 7. Prima dei tre mesi indicati al comma 6, il lavoratore può essere iscritto come disoccupato nell'elenco anagrafico del servizio per l'impiego soltanto se durante lo stesso periodo ha iniziato e cessato un'attività lavorativa. (52)*
- 8. La perdita dello stato di disoccupazione avviene automaticamente nei seguenti casi:*
 - a) instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato;*
 - b) instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato di durata superiore a sei mesi, tale da assicurare un reddito complessivo annuale superiore al reddito minimo personale escluso da imposizione sulla base delle disposizioni vigenti in materia per l'anno fiscale;*
 - c) avviamento di un'attività di lavoro autonomo anche parasubordinato o stipula di un contratto di associazione in partecipazione o costituzione di un'impresa, tale da assicurare un reddito complessivo annuale superiore al reddito minimo personale escluso da imposizione sulla base delle disposizioni vigenti in materia per l'anno fiscale.*

Art. 17

Sospensione e ripristino dello stato di disoccupazione (32)

- 1. L'accettazione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato di durata pari o inferiore a*

sei mesi da cui derivi un reddito superiore al reddito minimo personale escluso da imposizione, sulla base delle disposizioni vigenti in materia per l'anno fiscale in corso, comporta la sospensione dello stato di disoccupazione. Con la cessazione del rapporto di lavoro la relativa anzianità di disoccupazione riprende a decorrere d'ufficio.

- 2. L'anticipata risoluzione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato o determinato di durata superiore a sei mesi, da cui derivi un reddito superiore al reddito minimo personale escluso da imposizione sulla base delle disposizioni vigenti in materia per l'anno fiscale in corso, comporta il ripristino dello stato di disoccupazione se la durata del rapporto di lavoro è stata pari o inferiore a sei mesi.*
- 3. Per ottenere il ripristino dello stato di disoccupazione e dell'anzianità di disoccupazione, il lavoratore, entro quindici giorni dall'anticipata risoluzione del rapporto di lavoro di cui al comma 2, presenta istanza al servizio per l'impiego competente, secondo le modalità indicate dall'articolo 12, comma 2.*
- 4. Su istanza del lavoratore, il servizio per l'impiego ripristina altresì lo stato di disoccupazione e l'anzianità di disoccupazione precedentemente maturata dal lavoratore nel caso in cui il rapporto di lavoro sia stato riconosciuto subordinato in seguito ad un accertamento effettuato dagli organi competenti, purché la durata del rapporto di lavoro sia stata pari o inferiore a sei mesi. L'istanza è presentata con le modalità indicate dall'articolo 12, comma 2, entro quindici giorni decorrenti dal ricevimento della comunicazione, da parte degli organi competenti, del riconoscimento del rapporto di lavoro subordinato.*
- 5. Per la sospensione e per il ripristino dell'anzianità pregressa, il riferimento temporale è relativo alla durata del rapporto di lavoro, comprensiva delle eventuali proroghe pattuite ai sensi della normativa vigente.*

Art. 18

Durata dello stato di disoccupazione

- 1.** Lo stato di disoccupazione decorre dalla data della dichiarazione di cui all'articolo 12. **(33)**
- 2.** La durata dello stato di disoccupazione si calcola in mesi commerciali. I periodi fino a giorni quindici, all'interno di un unico mese, non si computano; i periodi superiori a giorni quindici si computano come un mese intero.

Art. 19

Certificazione e verifica dello stato di disoccupazione

- 1.** Nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i concessionari e i gestori di pubblici servizi, lo stato di disoccupazione è comprovato con dichiarazioni rese mediante autocertificazione sottoscritte dall'interessato.
- 2.** Fermo restando quanto previsto al comma 1, i servizi per l'impiego che procedano, su richiesta dell'amministrazione interessata, ad un controllo, anche a campione, sul contenuto della dichiarazione sostituiva, rispondono sulla base delle risultanze d'ufficio.
- 3.** Nei casi in cui la verifica riguardi l'attuazione di norme che facciano riferimento all'anzianità di iscrizione nelle liste di collocamento, la corrispondenza va accertata con riguardo alla durata dello stato di disoccupazione, calcolata secondo le modalità di cui al presente regolamento.

Capo IV

COMUNICAZIONI OBBLIGATORIE (34)

Art. 20

Disposizioni generali (35)

Abrogato.

Art. 21

Comunicazioni obbligatorie (1)

- 1.** *Le comunicazioni di instaurazione, trasformazione, cessazione e variazione di un rapporto di lavoro sono effettuate dai soggetti obbligati al servizio per l'impiego in via telematica, mediante il sistema informativo regionale e nazionale del lavoro, nel rispetto della normativa nazionale vigente in materia.*

Art. 22

Altre comunicazioni (5)

Abrogato.

Art. 23*Disposizioni per particolari soggetti (6)*

Abrogato.

Art. 24

Decorrenza degli obblighi di comunicazione (7)

Abrogato.

Capo V**LAVORATORI DISABILI**

Art. 25

Disposizioni generali (36)

1. La persona con disabilità iscritta nell'elenco di cui all'articolo 8 della legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili) è soggetta alle norme del capo III, fatte salve le disposizioni relative all'iscrizione, ai casi particolari di conservazione e alla perdita dello stato di disoccupazione previsti dal presente capo.

Art. 26

Iscrizione nell'elenco dei disabili (37)

1. La persona con disabilità in stato di disoccupazione prima di iscriversi nell'elenco previsto dall'articolo 8 della l. 68/1999 è tenuta a rilasciare la dichiarazione dello stato di disoccupazione, di cui all'articolo 12.
2. La dichiarazione di cui al comma 1, oltre a quanto indicato dall'articolo 12, comma 1, lettere a), c) e d), deve contenere la dichiarazione di immediata disponibilità a svolgere un'attività lavorativa adeguata alle proprie capacità lavorative.

Art. 27

Casi particolari di conservazione e perdita dello stato di disoccupazione (53)

1. Le persone con disabilità che, sulla base di idonea certificazione sanitaria, risultino non idonee a svolgere un'attività lavorativa per ragioni dovute alla loro disabilità, conservano lo stato di disoccupazione, ma è sospesa nei loro confronti l'erogazione dei servizi. La sospensione perdura fino al momento in cui interventi curativi o riabilitativi consentano al lavoratore di essere nuovamente in grado di svolgere una attività lavorativa conforme alle proprie capacità lavorative.
2. La perdita dello stato di disoccupazione è disposta per le ragioni e secondo le modalità previste dall'articolo 10, comma 6 della l. 68/1999.

Art. 27 bis

Servizi per l'inserimento lavorativo della persona con disabilità (54)

1. La persona con disabilità iscritta nell'elenco di cui all'articolo 8 della l. 68/1999 usufruisce dei servizi per l'inserimento lavorativo previsti dalla medesima legge unitamente ai servizi erogati in applicazione del d.lgs. 181/2000.
2. In alternativa a quanto disposto al comma 1 la persona con disabilità può richiedere di usufruire in via esclusiva dei servizi per l'inserimento lavorativo previsti dalla l. 68/1999.

Capo VI**LAVORATORI IN MOBILITA', STRANIERI, DETENUTI ED INTERNATI**

Art. 28

Disposizioni (40) per i lavoratori iscritti nelle liste di mobilità

1. La richiesta di iscrizione nelle liste di mobilità vale come dichiarazione di sussistenza dello stato di disoccupazione.
2. I lavoratori iscritti nelle liste di mobilità, anche nel caso in cui non percepiscano l'indennità di mobilità, non devono rendere la dichiarazione di sussistenza dello stato di disoccupazione.
3. Per i lavoratori iscritti nelle liste di mobilità, lo stato di disoccupazione è accertato secondo le disposizioni normative nazionali vigenti in materia. (41)

Art. 29

Disposizioni particolari per i lavoratori stranieri (10)

1. Ai lavoratori stranieri si applicano le norme del presente regolamento e le disposizioni normative

*nazionali in materia.***Art. 30****Disposizioni (42) per i detenuti e gli internati**

1. La dichiarazione della sussistenza dello stato di disoccupazione per i detenuti e gli internati viene accertata mediante la dichiarazione di disponibilità acquisita da parte della direzione dell'istituto penitenziario, che provvede a trasmetterla al servizio per l'impiego nel cui ambito territoriale l'istituto è ubicato, unitamente al curriculum scolastico e professionale degli interessati.
2. I servizi per l'impiego, che ricevono la dichiarazione di disponibilità di cui al comma 1, procedono alla registrazione nell'elenco anagrafico ed alla redazione della *scheda anagrafico-professionale (43)*, attivandosi, in collaborazione con la direzione degli istituti, a promuovere l'offerta di adeguate occasioni di lavoro secondo le norme vigenti in materia di lavoro extrapenitenziario.
3. *In caso di occupazione, si applicano le disposizioni generali in materia di conservazione, sospensione, ripristino e perdita dello stato di disoccupazione di cui al presente regolamento. (44)*
4. I detenuti e gli internati che entro quindici giorni dalla scarcerazione presentano al servizio per l'impiego ove hanno domicilio la dichiarazione di disponibilità, conservano l'anzianità di disoccupazione maturata nel periodo di carcerazione.

Titolo III**AVVIAMENTO A SELEZIONE NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE****Capo I****AVVIAMENTO A SELEZIONE EFFETTUATO DALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE****Art. 31****Ambito di applicazione**

1. Le pubbliche amministrazioni, come individuate dall' articolo 22ter della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro), introdotto dall' articolo 2 della l.r. 42/2003 , effettuano direttamente le assunzioni per le qualifiche e i profili per i quali è richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo, fatti salvi gli eventuali ulteriori requisiti per specifiche professionalità, mediante selezione dei soggetti inseriti negli elenchi anagrafici dei servizi per l'impiego della Toscana.

Art. 32**Pubblicità delle offerte di lavoro**

1. La pubblica amministrazione per le assunzioni di cui all'articolo 31, predispone apposito avviso pubblico di offerta di lavoro, di seguito denominato avviso, dandone adeguata e diffusa informazione mediante affissione nei propri albi e rimettendone copia al servizio per l'impiego competente, corrispondente a quello nel cui territorio viene effettuata l'assunzione. Il servizio per l'impiego provvede alla diffusione dell'avviso tra i servizi per l'impiego della regione mediante idonei mezzi di comunicazione anche telematici.
2. L'avviso deve indicare:
 - a) numero delle assunzioni che si intendono effettuare;
 - b) tipologia e durata del contratto di lavoro;
 - c) qualifica e profilo professionale e relativo inquadramento contrattuale;
 - d) mansioni alle quali verranno adibiti i lavoratori;
 - e) requisiti di cui all'articolo 33, comma 1;
 - f) eventuali requisiti professionali richiesti;
 - g) requisiti per la formazione della graduatoria;
 - h) modalità di svolgimento della prova selettiva, con l'indicazione della data, dell'ora, del luogo e dei contenuti di svolgimento della stessa;
 - i) data di pubblicazione dell'avviso e di scadenza dei termini per la presentazione delle domande;
 - j) modalità di pubblicazione della graduatoria;
 - k) dichiarazione di rispetto delle quote di riserva previste per specifiche categorie di lavoratori, con particolare riferimento alle previsioni di cui alla l. 68/1999 ;
 - l) durata di validità della graduatoria;
 - m) motivi che giustificano l'assunzione nel caso di posti a tempo determinato;
 - n) rispetto delle pari opportunità tra uomini e donne nell'accesso al lavoro;
 - o) l'organo al quale presentare ricorso ed i relativi termini.

3. I termini per la presentazione delle domande di partecipazione non possono essere inferiori a quindici giorni decorrenti dalla data di pubblicazione dell'avviso. Tale termine può essere ridotto ad otto giorni nel caso di assunzioni a tempo determinato.

Art. 33

Presentazione delle domande

1. I soggetti inseriti negli elenchi anagrafici di cui all'articolo 31 alla data di pubblicazione dell'avviso, in possesso del diploma di scuola dell'obbligo e dei requisiti previsti per l'accesso al pubblico impiego, presentano la domanda di partecipazione alla selezione alla pubblica amministrazione attraverso la compilazione del modello allegato all'avviso.
2. Nella domanda di partecipazione i candidati attestano mediante autocertificazione il possesso dei requisiti indicati nell'avviso.
3. La pubblica amministrazione, provvede anche in collaborazione con il servizio per l'impiego competente per territorio, ad accertare la veridicità delle dichiarazioni rilasciate con autocertificazione anche dopo l'assunzione in servizio.

Art. 34

Formazione della graduatoria

1. La pubblica amministrazione entro trenta giorni dalla data di scadenza dell'avviso della presentazione delle domande procede alla formulazione della graduatoria secondo i criteri del carico di famiglia, del reddito e dello stato di disoccupazione, sulla base dei parametri indicati nella Tabella allegata al presente regolamento.
2. In caso di parità di punteggio la precedenza spetta al più anziano di età anagrafica.
3. La graduatoria è resa pubblica con le modalità previste nell'avviso.
4. Entro dieci giorni dalla pubblicazione i candidati possono proporre opposizione alla pubblica amministrazione avverso la posizione nella graduatoria se derivata da errori di calcolo del punteggio. L'eventuale rettifica è effettuata nei dieci giorni successivi.

Art. 35

Validità della graduatoria

1. Per le assunzioni a tempo indeterminato la graduatoria ha validità fino alla totale copertura dei posti previsti nell'avviso, comunque per un termine non superiore a sei mesi dalla pubblicazione della graduatoria.
2. Per le assunzioni a tempo determinato la graduatoria ha validità fino a dodici mesi successivi alla pubblicazione della stessa anche per assunzioni, della stessa qualifica e profilo professionale, ulteriori rispetto ai posti offerti nell'avviso.

Art. 36

Casi di decadenza dalla graduatoria

1. I candidati decadono dalla graduatoria nei seguenti casi:
 - a) mancata presentazione alle prove di idoneità senza giustificato motivo;
 - b) dichiarazione di inidoneità al posto offerto;
 - c) assenza dei requisiti richiesti, anche se intervenuta successivamente alla pubblicazione dell'avviso;
 - d) rinuncia all'assunzione in servizio senza giustificato motivo.

Art. 37

Convocazione alle prove selettive

1. La pubblica amministrazione convoca i candidati aventi diritto secondo l'ordine della graduatoria entro trenta giorni dalla pubblicazione della graduatoria per sottoporli a prova selettiva.
2. I candidati sono convocati in numero doppio dei posti da coprire.
3. La pubblica amministrazione, nei casi di assunzione con rapporto a tempo determinato, laddove ricorrano motivi che giustificano l'urgenza a coprire il posto derivante anche da esigenze organizzative, ha facoltà di convocare un numero di lavoratori triplo dei posti da coprire.
4. La pubblica amministrazione provvede alla sostituzione dei candidati che non abbiano risposto alla convocazione o non abbiano superato le prove selettive o non abbiano accettato l'assunzione ovvero non siano più in possesso dei requisiti richiesti, procedendo alla convocazione di ulteriori candidati secondo l'ordine della graduatoria.
5. La pubblica amministrazione comunica altresì ai servizi per l'impiego i nominativi dei candidati che

non hanno risposto alla convocazione, allegando copia degli eventuali motivi giustificativi adottati dall'interessato.

Art. 38

Selezione

1. La selezione consiste nello svolgimento di prove pratiche attitudinali ovvero in sperimentazioni lavorative i cui contenuti devono essere determinati con riferimento a quelli previsti nelle declaratorie e nei mansionari di qualifica, categoria e profilo professionale.
2. La selezione accerta esclusivamente l'idoneità del candidato a svolgere le mansioni proprie della qualifica o profilo professionale del posto offerto e non comporta alcuna valutazione comparativa.
3. Le operazioni di selezione, a pena di nullità, sono pubbliche.
4. Alle operazioni di selezione provvede una commissione nominata dalla pubblica amministrazione fino alla completa copertura dei posti complessivamente indicati nell'avviso.

Art. 39

Assunzione ed obblighi di comunicazione

1. La pubblica amministrazione assume in servizio i candidati utilmente selezionati nel rispetto dell'ordine della graduatoria.
2. La pubblica amministrazione comunica i nominativi dei lavoratori assunti al servizio per l'impiego competente che corrisponde a quello nel cui territorio si verifica l'assunzione.
3. La pubblica amministrazione comunica ai servizi per l'impiego i nominativi dei candidati che non hanno accettato l'assunzione, allegando copia degli eventuali motivi giustificativi adottati dall'interessato.

Art. 40

Assunzioni per motivi d'urgenza

1. Al fine di evitare gravi danni alle persone, alla collettività o ai beni pubblici o di pubblica utilità, la pubblica amministrazione può procedere ad assumere direttamente senza la procedura di avviamento a selezione, per i profili e le qualifiche per i quali è richiesto la scuola dell'obbligo e per prestazioni inferiori a quindici giorni lavorativi, soggetti iscritti nell'elenco anagrafico del servizio per l'impiego competente per territorio.

Capo II

AVVIAMENTO A SELEZIONE EFFETTUATO DAL SERVIZIO PER L'IMPIEGO

Art. 41

Richiesta di selezione al servizio per l'impiego

1. Le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 31 possono, ove non procedano autonomamente, fare richiesta di avviamento a selezione al servizio per l'impiego competente nell'ambito territoriale in cui è situata la sede di lavoro.

Art. 42

Procedura per la formazione della graduatoria

1. La pubblica amministrazione predispone l'avviso, secondo quanto previsto dall'articolo 32.
2. Le domande dei candidati alla selezione sono presentate al servizio per l'impiego di cui all'articolo 41 con le modalità previste dall'articolo 33.
3. Il servizio per l'impiego procede alla formulazione della graduatoria con le modalità ed i criteri di cui all'articolo 34, commi 1 e 2, e la trasmette alla pubblica amministrazione richiedente.
4. La pubblica amministrazione pubblica la graduatoria con le modalità previste nell'avviso.

Art. 43

Norma di rinvio

1. Per tutto quanto non previsto nel presente capo si applicano le disposizioni di cui al titolo III, capo I.

Titolo IV

DISPOSIZIONI TRANSITORIE (45)

Note

- 1-4. Articolo prima parzialmente modificato con Dpgr 25 ottobre 2007, n. 51/R, art. 1 . Poi articolo così sostituito con d.p.g.r. 24 dicembre 2013, n. 76/R, art. 23.
5. Articolo prima parzialmente modificato con Dpgr 25 ottobre 2007, n. 51/R, art. 2 . Poi articolo abrogato con d.p.g.r. 24 dicembre 2013, n. 76/R, art. 24.
6. Articolo prima parzialmente modificato con Dpgr 25 ottobre 2007, n. 51/R, art. 3 . Poi articolo abrogato con d.p.g.r. 24 dicembre 2013, n. 76/R, art. 25.
- 7-9. Articolo prima parzialmente modificato con Dpgr 25 ottobre 2007, n. 51/R, art. 4 . Poi articolo abrogato con d.p.g.r. 24 dicembre 2013, n. 76/R, art. 26.
10. Articolo prima parzialmente modificato con Dpgr 25 ottobre 2007, n. 51/R, art. 5 . Poi articolo così sostituito con d.p.g.r. 24 dicembre 2013, n. 76/R, art. 31.
11. Parole così sostituite con d.p.g.r. 24 dicembre 2013, n. 76/R, art. 1.
12. Lettera così sostituita con d.p.g.r. 24 dicembre 2013, n. 76/R, art. 2.
13. Lettera abrogata con d.p.g.r. 24 dicembre 2013, n. 76/R, art. 2.
14. Comma aggiunto con d.p.g.r. 24 dicembre 2013, n. 76/R, art. 3.
15. Comma così sostituito con d.p.g.r. 24 dicembre 2013, n. 76/R, art. 4.
16. Parola così sostituita con d.p.g.r. 24 dicembre 2013, n. 76/R, art. 5.
17. Parole prima sostituite con d.p.g.r. 24 dicembre 2013, n. 76/R, art. 6, ed ora così sostituite con d.p.g.r. 11 marzo 2015, n. 27/R, art. 2.
18. Comma abrogato con d.p.g.r. 24 dicembre 2013, n. 76/R, art. 6.
19. Parole così sostituite con d.p.g.r. 24 dicembre 2013, n. 76/R, art. 7.
20. Comma abrogato con d.p.g.r. 24 dicembre 2013, n. 76/R, art. 7.
21. Articolo prima sostituito con d.p.g.r. 24 dicembre 2013, n. 76/R, art. 8, ed ora così sostituito con d.p.g.r. 11 marzo 2015, n. 27/R, art. 4.
22. Articolo così sostituito con d.p.g.r. 24 dicembre 2013, n. 76/R, art. 9.
23. Articolo così sostituito con d.p.g.r. 24 dicembre 2013, n. 76/R, art. 10.
24. Articolo così sostituito con d.p.g.r. 24 dicembre 2013, n. 76/R, art. 11.
25. Parola così sostituita con d.p.g.r. 24 dicembre 2013, n. 76/R, art. 12.
26. Articolo così sostituito con d.p.g.r. 24 dicembre 2013, n. 76/R, art. 13.
27. Articolo così sostituito con d.p.g.r. 24 dicembre 2013, n. 76/R, art. 14.
28. Articolo così sostituito con d.p.g.r. 24 dicembre 2013, n. 76/R, art. 15.
29. Articolo inserito con d.p.g.r. 24 dicembre 2013, n. 76/R, art. 16.
30. Articolo così sostituito con d.p.g.r. 24 dicembre 2013, n. 76/R, art. 17.
31. Articolo così sostituito con d.p.g.r. 24 dicembre 2013, n. 76/R, art. 18.
32. Articolo così sostituito con d.p.g.r. 24 dicembre 2013, n. 76/R, art. 19.
33. Parole così sostituite con d.p.g.r. 24 dicembre 2013, n. 76/R, art. 20.
34. Rubrica così sostituita con d.p.g.r. 24 dicembre 2013, n. 76/R, art. 21.
35. Articolo abrogato con d.p.g.r. 24 dicembre 2013, n. 76/R, art. 22.
36. Articolo prima sostituito con d.p.g.r. 24 dicembre 2013, n. 76/R, art. 27, ed ora così sostituito con d.p.g.r. 11 marzo 2015, n. 27/R, art. 8.
37. Articolo prima sostituito con d.p.g.r. 24 dicembre 2013, n. 76/R, art. 28, ed ora così sostituito con d.p.g.r. 11 marzo 2015, n. 27/R, art. 9.
38. Parole così sostituite con d.p.g.r. 24 dicembre 2013, n. 76/R, art. 29.
39. Parole aggiunte con d.p.g.r. 24 dicembre 2013, n. 76/R, art. 29.
40. Parola soppressa con d.p.g.r. 24 dicembre 2013, n. 76/R, art. 30.
41. Comma così sostituito con d.p.g.r. 24 dicembre 2013, n. 76/R, art. 30.
42. Parola soppressa con d.p.g.r. 24 dicembre 2013, n. 76/R, art. 32.
43. Parola così sostituita con d.p.g.r. 24 dicembre 2013, n. 76/R, art. 32.
44. Comma così sostituito con d.p.g.r. 24 dicembre 2013, n. 76/R, art. 32.
45. Titolo abrogato con d.p.g.r. 24 dicembre 2013, n. 76/R, art. 33.
46. Lettera così sostituita con d.p.g.r. 24 dicembre 2013, n. 76/R, art. 34.
47. Parole aggiunte con d.p.g.r. 11 marzo 2015, n. 27/R, art. 1.
48. Parole inserite con d.p.g.r. 11 marzo 2015, n. 27/R, art. 3.
49. Parola soppressa con d.p.g.r. 11 marzo 2015, n. 27/R, art. 5.
50. Parola inserita con d.p.g.r. 11 marzo 2015, n. 27/R, art. 6.
51. Comma così sostituito con d.p.g.r. 11 marzo 2015, n. 27/R, art. 7.
52. Comma così sostituito con d.p.g.r. 11 marzo 2015, n. 27/R, art. 7.
53. Articolo così sostituito con d.p.g.r. 11 marzo 2015, n. 27/R, art. 10.
54. Articolo inserito con d.p.g.r. 11 marzo 2015, n. 27/R, art. 11.

Allegati

all1 - Allegato A - TABELLA AVVIAMENTO A SELEZIONE NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE -

Criteri e parametri per la formazione delle graduatorie.